

## **STATUTO**

### **AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA DEL  
COMMERCIO 70

Numero REA: AP - 260821

Codice fiscale: 02403690445

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 03-12-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" al numero 8764/6681 della Raccolta

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

**Art. 1)**

E' costituita una Società Cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione:

"Ad Maiora Società Cooperativa Sociale" validamente identificabile in sigla con la denominazione "Ad maiora s.c.s.r.l."

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, e sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

**Art. 2)**

La Società ha sede legale nel Comune di Ascoli Piceno.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

**Art. 3)**

La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**Art. 4)**

La Cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia, senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti

cooperativi e altri organismi associativi che si propongono il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità.

In relazione a ciò la cooperativa ha come oggetto prevalente diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attività:

- l'ideazione, lo sviluppo, la produzione, la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, conformemente a quanto previsto dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche e, più precisamente:

- la gestione, l'utilizzo, la valorizzazione, il monitoraggio, la manutenzione, il controllo del patrimonio boschivo, di parchi ed ambienti naturali, anche grazie all'utilizzo di tecnologie ICT innovative quali anche satelliti, droni, sensori, dispositivi IoT (Internet of Things), e soluzioni DLT (Distributed Ledger Technology);

- lo sviluppo, la gestione e/o la partecipazione a parchi naturali, spazi digitali naturali, e "luoghi di innovazione naturale", ossia di favorevole connubio tra natura ed innovazione tecnologica, eno-gastronomia e sociale, attraverso l'utilizzo e la sperimentazione di soluzioni ICT estremamente avanzate e funzionali, che permettono di cogliere al meglio le opportunità offerte dalla rapida diffusione delle tecnologie digitali;

- tali servizi oggetto dell'attività principale si riconoscono innovativi ed ad alto valore tecnologico, in quanto coniugano ed integrano prodotti e servizi di alta qualità con le più evolute applicazioni ICT e digitali e DLT (Distributed Ledger Technology) per implementare sistemi di valorizzazione, monitoraggio intelligente e sviluppo sostenibile del territorio;

- la prestazione di servizi globali, compresi i servizi di consulenza, a supporto della silvicoltura concernenti la tutela delle aree forestali e boschive, avvalendosi anche di dispositivi IoT e tecnologiche innovative per il monitoraggio in tempo reale della salute dei boschi e la prevenzione di rischi concernenti in particolare incendi, dissesto idro-geologico, lotta agli animali nocivi e servizi connessi;

- prestazione di servizi concernenti l'utilizzo consapevole e la valorizzazione sostenibile delle aree forestali e boschive, anche attraverso attività concernenti la raccolta e produzione di legna per i diversi utilizzi e la produzione di energia, nonché la raccolta di prodotti selvatici del bosco e sottobosco non legnosi;

- prestazione di servizi per la manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, delle aree di verde pubblico o privato; lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale, bonifica e miglioramento fondiario;
- manutenzione sia ordinaria che straordinaria di aree verdi pubbliche e private, quali, a titolo esemplificativo: parchi, giardini, aree e strutture sportive, aree pensili, pascoli naturali, frutteti, vivai, giardini pubblici e privati, viali, aiuole;
- manutenzione di parcheggi, vivai, bacini idrici;
- prestazione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare anche nel settore della gestione forestale, dei parchi, e in quello dell'utilizzo e della trasformazione dei prodotti legnosi e cartari provenienti da gestione responsabile (certificati FSC), e della loro distribuzione fino al consumatore finale, inclusa la promozione al pubblico, la formazione e la sensibilizzazione di tutte le parti interessate, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- la promozione e lo sviluppo della filiera energetica delle biomasse per valorizzare le risorse delle aree interne rurali;
- la progettazione, realizzazione e gestione di impianti biogas per la valorizzazione delle biomasse;
- attività concernenti l'acquacoltura in acque dolci e servizi connessi, compresi la gestione di allevamenti e bacini idrici destinati alla pesca sportiva od attività di educazione ambientale;
- attività concernenti l'agricoltura e zootecnia, compresi la gestione di allevamenti animali ed attività di educazione ambientale;
- prestazione di servizi finalizzati a sviluppare, diffondere ed implementare modelli e processi organizzativi e gestionali orientati verso uno sviluppo locale sostenibile ed una gestione solidale, sociale e responsabile delle risorse ambientali e culturali del territorio, promuovendo anche processi di economia circolare e di cooperazione all'interno delle comunità;
- la prestazione di servizi di gestione, promozione e valorizzazione, anche on-line, del patrimonio culturale, architettonico, artistico e paesaggistico del territorio nonché delle attività in genere, di servizi complementari e di supporto all'oggetto sociale riportato;
- la gestione di database, per se' o per altri, necessari e/o complementari per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- la ricerca scientifica, tecnologica, industriale,

effettuata direttamente e/o in partnership/collaborazione con altre società, università o istituti/organismi di ricerca, anche finalizzata all'ideazione e lo sfruttamento di brevetti per lo sviluppo e la diffusione di prodotti, sistemi, tecnologie, connesse alle attività in oggetto.

-lo sviluppo e/o la gestione di servizi, anche innovativi e ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento ai servizi e tecnologie correlate alla tutela ambientale, all'agroalimentare, alla manifattura sostenibile, alla salute e benessere, al turismo nonché per la gestione di strutture ricettive e commerciali (proponendo anche la somministrazione di tipicità alimentari di alta qualità ed innovazione, la combinazione di essi con altre attività di ricettività e culturali ad alto contenuto tecnologico, come ad es. videomapping, proiezioni olografiche 3D di app e piattaforme internet interattive, l'utilizzo di dispositivi elettronici user friendly, l'utilizzo di forme avanzate di economia digitale);

-la gestione di strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, al turismo, alla socializzazione e al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;

-l'industria alberghiera e turistica in genere, ivi compresa l'attività di "Residence con attività turistico-alberghiera", campeggi, villaggi turistici, villaggi-albergo, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi, strutture agrituristiche, "bed and breakfast", country house, case per ferie, centri vacanza per minori, centri vacanza per anziani, case ed appartamenti per vacanze. Può comunque svolgere, sia direttamente che indirettamente, attività ricettiva e di esercizi pubblici in genere, come per esempio, attività ricreative, sportive, congressuali, compresa la gestione di bar, ristoranti, self-service, discoteche, saune, piscine e noleggio di attrezzature sportive;

-lo svolgimento, sia direttamente che indirettamente, di attività di realizzazione e gestione di riserve naturalistiche e faunistiche private, di riserve di caccia private, di parchi naturali, di maneggi, di pareti per arrampicata sportiva, di percorsi escursionistici, comprese la manutenzione di aree verdi e giardinaggio;

-la gestione di centri educativi rivolti alla creazione di attività e laboratori artigianali, artistici e ludico-creativi, con la finalità di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo;

- la promozione e organizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- la promozione, gestione ed organizzazione di attività di formazione e consulenza;
- la produzione, lavorazione e commercializzazione, anche attraverso modalità e-commerce, di manufatti, prodotti e servizi in genere sia in proprio che per conto terzi, nonché di prodotti derivati da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale;
- la gestione e la realizzazione di attività produttive volte sia alla produzione e alla lavorazione sia alla promozione ed alla vendita in maniera stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi;
- la realizzazione di lavori di pulizia e manutenzione in genere, con particolare attenzione alle strade, aree verdi e forestali, pubbliche e private;
- la gestione di servizi di promozione ambientale, educazione all'ambiente, gestione di isole ecologiche, servizi di trasporto di materiale proveniente da raccolte differenziate;
- la gestione di punti vendita inerenti ai servizi prestati rivolti ai privati cittadini, all'interno dei quali promuovere la vendita di prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o anche realizzati da terzi;
- la conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- la realizzazione di lavori di manutenzione di edifici e/o strutture sia pubbliche che private;
- la gestione di impianti sportivi in genere, attività di club sportivi e la promozione di attività sportive e ludico ricreative anche a favore di soggetti con disabilità;
- organizzazione di eventi sportivi e di animazione in genere;
- la gestione di strutture ricettive quali bar, ristoranti e alberghi e servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche volte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici;
- la gestione e manutenzione del patrimonio, sviluppo progetti e politiche sociali per la casa;
- la gestione di asili nido, refezione scolastica, educazione alimentare;
- la gestione servizi mense scolastiche e aziendali;
- la gestione di centri sociali, attività estive, rapporti con associazionismo di volontariato e terzo settore;
- la prestazione di servizi di animazione culturale,

organizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile, di ludoteche, di laboratori teatrali, artistici e culturali, di corsi di fotografia e pittura, cinema ed arti in generale, di eventi culturali, spettacoli;

-la prestazione servizi culturali, compresi eventi musicali e manifestazioni della tradizione locale;

-l'organizzazione di progetti di comunicazione al fine della creazione e valorizzazione di un'immagine e la diffusione delle iniziative per la promozione del territorio;

-prestazione di servizi di supporto ad enti pubblici e privati nelle iniziative di marketing sviluppate, inclusa l'organizzazione di eventi promozionali anche virtuali;

-l'offerta di corsi di formazione, anche in collaborazione con soggetti specializzati, sulle tematiche coerenti con l'oggetto sociale;

-l'organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali per la gestione forestale responsabile e la promozione dei prodotti forestali locali;

-l'attuazione di programmi di collaborazione con partner strategici, per supportare al meglio il raggiungimento degli scopi sociali;

-la promozione di strumenti e le iniziative di marketing sviluppate;

-attività di didattica per la riappropriazione dell'identità locale da parte delle nuove generazioni, interazione tra museo e scuola, conoscenza ludica del patrimonio culturale locale;

-gestione e/o valorizzazione siti museali mediante l'incremento dei visitatori, miglioramento servizi museali e realizzazione di attività espositive temporanee;

-il servizio di manutenzione e di sgombero neve manuale e/o meccanico di strade;

-gestione servizi di trasporto e noleggio auto, moto, e ogni altro veicolo, noleggio con o senza conducente;

-prestazione di servizi di trasporto a chiamata per scopi sociali, trasporti sociali per minori ed anziani e soggetti in difficoltà;

-servizi di segreteria, di amministrazione e contabili;

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è

richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Infine, la cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo.

#### CAPITALE SOCIALE

##### **Art. 5)**

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

#### SOCI - QUOTE

##### **Art. 6)**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto dalla legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

##### **Art. 7)**

Possono essere soci le persone fisiche e/o giuridiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare attività a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa.

I soci operatori si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che possono prestare attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. Non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono loro versati contributi assistenziali e previdenziali ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il numero dei soci volontari non può superare i limiti stabiliti dalla legge.

Sono considerati soci lavoratori svantaggiati le persone fisiche indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

#### **Art. 8)**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, visura camerale (se persona giuridica) allegandone documentazione in carta semplice;

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **Art. 9)**

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati i versamenti previsti dall'Art. 8 lettera c dello statuto, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e/o del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo.
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

#### **Art. 10)**

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a

pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Le somme versate per tassa di ammissione/sovrapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.

**Art. 11)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 12)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

**Art. 13)**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;

- c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per altra causa;

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'Organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Il socio potrà, inoltre, essere escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.

#### **Art. 14)**

Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 15)**

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'organo amministrativo. Qualora gli eredi non possano e/o non vogliano subentrare conseguono il diritto al rimborso della partecipazione ai sensi del successivo articolo 16.

#### **Art. 16)**

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto, hanno diritto esclusivamente al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili a capitale - della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

ASSEMBLEA

**Art. 17)**

L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a mezzo lettera raccomandata spedita a cura dell'Organo amministrativo ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

**Art. 18)**

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari.

**Art. 19)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. Il Presidente può essere assistito da un Segretario scelto anche tra non soci.

**Art. 20)**

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**Art. 21)**

La cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, nominati dall'assemblea.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

**Art. 22)**

Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente. Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio può nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un altro socio o una persona estranea alla Società.

**Art. 23)**

Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o mediante posta elettronica, spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno due giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai sindaci, in caso di esistenza del Collegio Sindacale, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci

effettivi se nominati.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al sindaco unico ovvero al collegio sindacale, almeno ogni 12 (dodici) mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

**Art. 24)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 25)**

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario se nominato.

**Art. 26)**

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili secondo le disposizioni di legge. In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea. Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che vengano loro concessi gettoni di presenza.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.

**Art. 27)**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice

civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente o ad un amministratore delegato.

**Art. 28)**

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora invero venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio.

**Art. 29)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento il Presidente è sostituito dal vice presidente.

L'Organo amministrativo, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti.

COLLEGIO SINDACALE

**Art. 30)**

Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

PATRIMONIO SOCIALE

**Art. 31)**

Il patrimonio della società cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da

eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUARTER DEL CODICE CIVILE.

**Art. 32)**

La Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 l. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci, in misura non superiore all'importo massimo previsto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, qualora sussistano le condizioni di legge;
- e) l'eventuale residuo a fondo di riserva indivisibile.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

REQUISITI MUTUALISTICI

**Art. 33)**

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

## BILANCIO

### **Art. 34)**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile, lo richiedano.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

Gli utili e/o gli avanzi di gestione non destinati alla riserva legale e non corrisposti ai fondi mutualistici saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## RISTORNI

### **Art. 34 bis)**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il ristorno potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
  - aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà avvenire considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 35)**

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi

dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

L'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati;
- b) alla devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

**Art. 36)**

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

**Art. 37)**

Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia.

F.to: SIMONE MARIANI  
VANNI SIMONE  
FRANCESCA MARIANI  
PAOLONI PIO PIERO  
Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 23 e 23/bis, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..